

COPIA URGENTE

03 FEB 2010 R & R

TRIBUNALE DI NAPOLI
COPPI
GRATIS
29 OTT 2009
Cancelliere

Il giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro
dott. Ada Bonfiglio
sciolta la riserva formulata all'esito della comparizione delle parti ex art. 669
sexies I comma c.p.c;

1165
osserva: AW
3 FEB 2010

con ricorso ex art. 700 c.p.c depositato in data 24.9.2009 MIGLIACCIO
ANTONIETTA premesso di lavorare dal 5.4.2004 con contratto a tempo
determinato presso la ASL Na 2 Direzione Ospedaliera di Pozzuoli, con
qualifica di collaboratore sanitario - infermiere categoria B, ha chiesto
l'emissione di 'ogni più utile provvedimento' perchè ne sia consentito
l'inserimento nella *graduatoria di stabilizzazione*, quanto meno con riserva. In
punto di fatto ha dedotto di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge
regionale n.1/2008 con cui, in recepimento della legge n. 296/2006 (legge
finanziaria per il 2007), sono stati stabiliti i criteri per la stabilizzazione del
personale precario del Servizio Sanitario Regionale e fissati i requisiti di
ammissione alla relativa graduatoria. In particolare ha fatto rilevare di rientrare
nella terza ipotesi contemplata dalla legge regionale, ossia tra "coloro che sono
stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge". Ha quindi
evidenziato l'illegittimità del provvedimento di esclusione motivato dalla
"mancanza requisito temporale triennale"

URGENTE

La regione Campania nel costituirsi in giudizio, pur avendo reiterato la
circostanza dell'insussistenza del requisito temporale triennale, tuttavia nulla ha
dedotto e, soprattutto, provato in merito alla fondatezza delle ragioni di
esclusione della ricorrente dalla graduatoria in questione, nonostante sia stato
versato agli atti un certificato di servizio da cui si evince che alla data di entrata
in vigore della legge regionale (5.2.2008) la Migliaccio aveva maturato 36 mesi
e 13 giorni di lavoro.

21/12

D'altro canto del pari sornita di prova, oltre che allegata in maniera del tutto
generica, in quanto priva di alcuno specifico riferimento al caso concreto, risulta
l'ulteriore condizione evidenziata nella memoria di costituzione della Regione,
ossia che i contratti da poter prendere in considerazione sarebbero solo quelli
stipulati anteriormente alla data del 29.9.2006.

2

10/10/09
5/2/10

3 FEB 2010

GIUDIZIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G. 1/09/09

Peraltro la successione tra i periodi lavorativi dedotti, ricompresi tra il 17.5.2006 al 5.2.2008, senza che tra l'uno e l'altro vi sia stata alcuna soluzione di continuità, lascia ragionevolmente ritenere, in assenza di specifiche allegazioni e prove confutative, che si tratti di proroghe di un unico originario contratto stipulato entro il suddetto termine.

Null'altro è stato eccepito da controparte.

Allo stato degli atti deve quindi ritenersi che via sia il fumus boni juris.


Sussiste altresì il periculum in mora, stante l'attuale svolgimento della procedura, di cui la corretta formazione della graduatoria della platea degli aventi diritto costituisce il fondamentale momento al fine della trasformazione dei rapporti precari di lavoro dipendente, anche in considerazione dalla temporaneità della graduatoria medesima.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

- a) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto ordina alla Regione Campania di inserire - quanto meno con riserva - la ricorrente negli elenchi degli ammessi alle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 81 della legge regionale n.1/2008, ruolo sanitario, profilo collaboratore professionale sanitario personale infermieristico, qualifica infermiere;
- b) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 20.10.2009



IL CANCELLIERE C!
IRABELLA SANTORELLI

Il giudice del lavoro
(dott. A. Bonfiglio)

RTT...
C...
M...
C...
N...
r...

Coak

Napoli, 29 OTT. 2009

IL CANCELLIERE

FB

V° per autentica

Napoli, 29 OTT. 2009

IL CANCELLIERE

[Signature]

SI NOTIFICHI:

- REGIONE CAMPANIA
VIA S. LUCA
NAPOLI

Regione Campania
dipartimento di Napoli
sezione notifiche

Bellini Franco

NA - 3 FEB 2010

IL CANCELLIERE

[Signature]